

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 019. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 3 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 020. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 05. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 021. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 022. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 06. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 07. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 023. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 08. Boghetta.

(A.C. 5857 - sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 - 1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contenimento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e

provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita

delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità della legge e degli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti col-

lettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3-*quater*, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contenimento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-*bis*, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e), e h), e può richiedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni deliberate dalla Commissione in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Ca-

mere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo:

***11. 15.** Boghetta.

Sopprimerlo:

***11. 210.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. Le funzioni della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto concerne il settore dei trasporti sono le seguenti:

a) valutare la conformità alle norme indicate nella presente legge dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;

b) valutare la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi e individuali, e dalle amministrazioni o dalle imprese erogatrici del servizio nelle procedure di indizione, di comunicazione e di svolgimento degli scioperi ai sensi della presente legge;

c) formulare la regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel settore se i codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10, non sono presentati entro i termini indicati al medesimo comma 2 del citato articolo 3 o non sono valutati conformi alle norme previste dalla pre-

sente legge. Al fine di pervenire ad una risoluzione definitiva tale regolamentazione resta in vigore per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale i rappresentanti dei lavoratori presentano una proposta sostitutiva alla Commissione. La proposta di regolamentazione transitoria della Commissione ha carattere definitivo solo se confermata dalla maggioranza dei lavoratori della categoria che si esprimono attraverso un *referendum* entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) diffidare le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi che, adottando comportamenti in violazione di accordi o di contratti collettivi, determinino o facilitino l'insorgenza di conflitti;

e) trasmettere ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) valuta il rispetto delle procedure di cui all'articolo 2-*bis* ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***11. 16.** Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***11. 211.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11. 212. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), c) ed e).

11. 213. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), e) e n).

11. 214. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

***11. 17.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

***11. 215.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

****11. 18.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

****11. 216.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e d).

11. 19. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e e).

11. 20. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e f).

11. 21. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e g).

11. 22. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e h).

11. 23. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e i).

11. 24. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e l).

11. 25. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e m).

11. 26. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e n).

***11. 27.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e n).

***11. 217.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

****11. 28.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

****11. 153.** Malavenda

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il primo periodo:

11. 29. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: certifica.

11. 30. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: controlla.

11. 31. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: garantisce.

11. 32. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: decreta.

11. 33. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: individua.

11. 34. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: analizza.

11. 35. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: propone.

11. 36. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: ordina.

11. 37. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: valuta con la seguente: approva.

11. 38. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionalmente rappresentative ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

11. 155. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: anche di propria iniziativa

***11. 39.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: anche di propria iniziativa.

***11. 154.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta dei coordinamenti interaziendali delle organizzazioni sindacali di base ed elettive dei lavoratori interessati ai vari livelli.

11. 250. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta dei coordinamenti interaziendali delle organizzazioni sindacali di base dei lavoratori interessati ai vari livelli.

11. 251. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria ini-

ziativa con le seguenti: su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati ai vari livelli.

11. 252. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

11. 254. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

11. 255. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di propria iniziativa con le seguenti: su richiesta delle organizzazioni sindacali.

11. 256. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni con le seguenti: i comitati elettivi di base rappresentativi.

11. 257. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni con le seguenti: i comitati di base rappresentativi.

11. 258. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni con le seguenti: i comitati di base ed elettivi.

11. 260. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni con le seguenti: i comitati di base.

11. 261. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni con le seguenti: i comitati.

11. 262. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

11. 259. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: dell'elenco fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'albo di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili e delle misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo idonee a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifiche motivazioni, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato, anche mediante apposite audizioni da svolgersi entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti

interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.

11. 10. Prestigiacomo, Taborelli, Gazzara.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime che debbono essere comprovatamente essenziali e.

11. 263. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e provatamente essenziali e.

11. 264. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e assolutamente essenziali e.

11. 265. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime e onestamente essenziali e.

11. 266. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime provatamente.

11. 267. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'idoneità delle prestazioni aggiungere le seguenti: minime.

11. 268. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: che non possono superare il 10 per cento del servizio normalmente erogato e le due fasce di non più di tre ore nel settore dei trasporti

11. 40. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: ai fini della sicurezza dei lavoratori, degli utenti e della salvaguardia impiantistica.

11. 269. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

11. 270. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, dopo le parole: prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: ai fini della sicurezza dei lavoratori.

11. 271. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: delle procedure di raffreddamento sino a: comma 2 dell'articolo 2.

11. 272. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: delle procedure di raffreddamento.

11. 41. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e conciliazione.

11. 42. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

11. 43. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: sulla base di specifica motivazione.

11. 44. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: motivazione con la seguente: intuizione.

11. 273. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: procedure e misure.

11. 45. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***11. 46.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***11. 156.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quindici mesi.

11. 277. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: centoventi giorni.

11. 274. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quindici settimane.

11. 278. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: cinquanta-sei giorni.

11. 275. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), secondo periodo, sostituire sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: ventotto giorni.

11. 276. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

***11. 47.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

***11. 157.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venti mesi.

11. 281. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venti settimane.

11. 282. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: centoventi giorni.

11. 279. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due giorni.

11. 48. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sei giorni.

11. 49. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: nove giorni.

11. 50. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

11. 280. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dodici giorni.

11. 51. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sedici giorni.

11. 52. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: diciotto giorni.

11. 53. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: un accordo aggiungere la seguente: non.

11. 158. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali e vincolata alla loro eventuale approvazione formalmente espressa col referendum.

11. 283. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali e vincolata alla loro approvazione formalmente espressa col referendum.

11. 284. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni sindacali.

11. 285. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: provvisoria regolamentazione aggiungere le seguenti: da sottoporre ai lavoratori interessati tramite le loro organizzazioni.

11. 286. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: procedure di raffreddamento sino alla fine del periodo.

11. 287. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

***11. 54.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

***11. 159.** Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11. 350
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire l'emendamento 11. 350 con il seguente: La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione e della valutazione degli accordi, dei codici di regolamentazione delle organizzazioni sindacali e delle norme di altri soggetti che indicano gli scioperi, atteso che le prestazioni indispensabili devono tenere conto delle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, agisce in conformità al seguente criterio:

a) le quote necessarie di personale non possono essere superiori ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l'erogazione del servizio nell'orario interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche di sicurezza.

Tale criterio non è applicato qualora i servizi indispensabili siano assicurati per fasce che tuttavia non possono superare le sei ore giornalieri. Nel caso di collegamenti con isole minori o di servizi erogati solo per fasce orarie, la quota dei servizi indispensabili non può eccedere il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti non interessate dalla protesta. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono

essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alle sole necessità di garantire i livelli di funzionamento inerenti alla sicurezza.

0. 11. 350. 11. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, sopprimere il primo periodo.

0. 11. 350. 4. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, primo periodo, sostituire le parole: dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale *con le seguenti:* dalle organizzazioni sindacali definite nell'articolo 11-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I lavoratori hanno diritto di costituire nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti privati e pubblici o pubbliche amministrazioni una rappresentanza unitaria eletta su base proporzionale. Il voto è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e passivo.

2. L'iniziativa della elezione della rappresentanza unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero da una delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti. L'elezione non ha effetto se esprimono voti validi meno della metà degli aventi diritto.

3. Le modalità di elezione sono stabilite mediante appositi protocolli stipulati tra le associazioni sindacali di cui al comma 2 del presente articolo. I regolamenti contenuti nei protocolli debbono garantire l'equilibrata presenza dei sessi nella rappresentanza e debbono prevedere che, ai

fini dell'equilibrata rappresentanza dei lavoratori con specifiche professionalità, o di altre minoranze, siano costituiti appositi collegi elettorali.

4. I rappresentanti del personale proclamati eletti dal comitato elettorale restano in carica tre anni senza possibilità di proroga e possono essere rieletti. Essi hanno diritto, oltre che alle garanzie di cui agli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a permessi retribuiti nella misura minima di dieci ore mensili; i permessi spettanti ai rappresentanti eletti di una medesima lista possono essere da loro utilizzati in modo cumulativo. L'elezione della nuova rappresentanza unitaria è indetta dalla rappresentanza uscente, o, in mancanza, da uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. La presentazione, da parte di una delle associazioni sindacali di cui al comma 2 del presente articolo, della lista dei candidati, comporta, in mancanza di espressa dichiarazione contraria dell'associazione presentatrice, l'attribuzione ai rappresentanti eventualmente eletti di tutti i diritti e le prerogative contrattuali spettanti alla rappresentanza associativa, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi possono essere eletti:

a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50 addetti: 4 rappresentanti;

b) nelle unità produttive ed amministrative fino a 200 addetti: 6 rappresentanti;

c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti: 6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;

d) nelle unità produttive ed amministrative con più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000 addetti.

7. Il numero dei rappresentanti eleggibili è aumentato almeno del 10 per cento,

con eventuale arrotondamento per eccesso, nelle unità produttive nelle quali siano occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, purché in percentuale non inferiore al 5 per cento dell'insieme dei dipendenti, e comunque nella consistenza minima di cinque unità lavorative, riservandosi, in tal caso, il suddetto incremento di seggi alla elezione, in apposito collegio, dei rappresentanti dei quadri.

8. I rappresentanti eletti costituiscono la rappresentanza unitaria che assume ogni decisione di sua competenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La rappresentanza unitaria stabilisce entro trenta giorni dalla sua istituzione il regolamento di funzionamento. Una volta costituita, la rappresentanza non può essere sciolta fino alla scadenza del termine triennale, se non per dimissioni di almeno il 50 per cento dei componenti, o quando lo richieda almeno la metà più uno dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o amministrativa.

9. Nei gruppi di imprese articolate in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e competenze di tali organismi di coordinamento sono stabiliti mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate. Le medesime disposizioni si applicano alle imprese e gruppi di imprese che operano in più Paesi della Unione europea.

10. Restano salvi gli accordi sindacali che disciplinano il diritto alla elezione di organismi unitari di rappresentanza, in conformità del presente articolo, prevedendo equivalenti garanzie di esigibilità ed universalità del suo esercizio e di democraticità dell'elezione.

0. 11. 350. 12. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, primo periodo, sostituire le parole: dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale *con le se-*

guenti: dalle organizzazioni sindacali costituite nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti privati e pubblici attraverso l'elezione su base proporzionale di una rappresentanza unitaria. Il voto è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e passivo. L'iniziativa dell'elezione della rappresentanza unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero da una delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi possono essere eletti:

a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50 addetti: 4 rappresentanti;

b) nelle unità produttive ed amministrative fino a 200 addetti: 6 rappresentanti;

c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti: 6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;

d) nelle unità produttive ed amministrative con più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000 addetti.

Le modalità di elezione sono stabilite mediante apposita legge da approvare contestualmente alla presente. A tutti i soggetti così individuati è dato potere di indire scioperi.

0. 11. 350. 13. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, primo periodo, sostituire le parole: dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale *con le seguenti:* dalle organizzazioni sindacali costituite nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti privati e pubblici

attraverso l'elezione su base proporzionale di una rappresentanza unitaria. Il voto è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e passivo. L'iniziativa dell'elezione della rappresentanza unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero da una delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi possono essere eletti:

a) nelle unità produttive ed amministrative fino a 50 addetti: 4 rappresentanti;

b) nelle unità produttive ed amministrative fino a 200 addetti: 6 rappresentanti;

c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti: 6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;

d) nelle unità produttive ed amministrative con più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti, o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000 addetti.

Le modalità di elezione sono stabilite mediante apposita legge.

0. 11. 350. 14. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In via transitoria nei settori sottoposti alla presente legge sono rappresentative le organizzazioni sindacali che abbiano tra i loro iscritti, debitamente certificati, il 5 per cento dei lavoratori dell'area contrattuale interessata, o che abbiano realizzato il 5 per cento dei voti nelle elezioni di rappresentanze unitarie nelle unità produttive, imprese pubbliche e private. Le elezioni avvengono su base proporzionale e a scrutinio segreto.

0. 11. 350. 1. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge sulla rappresentanza da approvare in seguito al risultato del referendum sull'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

0. 11. 350. 10. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sopprimere le parole: Nella provvisoria regolamentazione,.

0. 11. 350. 3. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sopprimere le parole: ; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e.

0. 11. 350. 2. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sopprimere le parole: essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e.

0. 11. 350. 6. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sostituire le parole: essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e *con le seguenti:* nei servizi erogati esclusivamente in fasce limitate o collegamenti con isole minori, i servizi possono raggiungere la misura non eccedente il 50 per cento e devono.

0. 11. 350. 16. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sostituire le parole: eccedente mediamente *con la seguente:* eccedente.

0. 11. 350. 8. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, sostituire le parole: non superiori mediamente *con le seguenti:* non superiori.

0. 11. 350. 9. Boghetta.

Le parole: a un terzo del personale sono così *sostituite:* alla metà del personale.

0. 11. 350. 20. Gazzara.

All'emendamento 11. 350, secondo periodo, dopo le parole: erogazione del servizio *aggiungere le seguenti:* nel tempo interessato dallo sciopero.

0. 11. 350. 5. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, quarto periodo, dopo le parole: fasce orarie di erogazione dei servizi *aggiungere le seguenti:* nel tempo necessario al rinnovo dei contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli accordi vanno rivisti alla luce delle presenti norme.

0. 11. 350. 15. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Al fine di una omogenea applicazione della presente legge i sindacati che non abbiano sottoscritto gli accordi di cui al quinto periodo possono chiedere di valutare il proprio codice di autoregolamentazione secondo le norme previste per la regolamentazione provvisoria.

0. 11. 350. 17. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tali norme sono utilizzate per la valutazione da parte della Commissione degli accordi ritenuti non idonei e per i codici di autoregolamentazione dei sindacati che non hanno sottoscritto alcun accordo.

0. 11. 350. 7. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tali norme sono utilizzate per la valutazione da parte della Commissione dei codici di autoregolamentazione dei sindacati che non abbiano sottoscritto accordi.

0. 11. 350. 18. Boghetta.

All'emendamento 11. 350, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Nel caso che organismi sindacali avanzino ricorso contro accordi già sottoscritti o disdicano i medesimi, la Commissione emana una regolamentazione provvisoria.

0. 11. 350. 19. Boghetta.

Infine aggiungere il seguente periodo:

I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione.

0. 11. 350. 21. Governo.

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o simili nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1.

11. 350. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere il quinto periodo.

11. 55. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), quinto periodo, sostituire le parole: trasmesse con la seguente: inviate.

11. 288. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera a), quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: i quali le archiviano.

11. 57. Boghetta, Giordano, Cangemi

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso le delibere risultino tali da poter arrecare grave pregiudizio al diritto di sciopero ed ai diritti della persona, i Presidenti delle Camere le rinviando alla Commissione di cui all'articolo 12 per la riformulazione.

11. 58. Boghetta, Giordano, Cangemi

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

11. 218. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), d) e f).

11. 219. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), d) e n).

11. 220. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

11. 59. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e d).

***11. 60.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e d).

***11. 221.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e e).

11. 61. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e f).

11. 62. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e g).

11. 63. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e h).

11. 64. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e i).

11. 65. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e l).

11. 66. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e m).

11. 67. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e n).

11. 68. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

***11. 69.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

***11. 160.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere il primo periodo.

11. 70. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: approva.

11. 71. Boghetta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esprime con la seguente: assicura.

11. 72. Boghetta.